

N. 334

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERTACCO, BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAGONI, MARSILIO, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO e ZAFFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2018

Norme in materia di impiego di collaboratori familiari dell'imprenditore nel settore della panificazione XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Gli imprenditori operanti nel settore della panificazione, anche a fronte degli effetti della perdurante crisi economica, ricorrono con sempre maggiore frequenza alla collaborazione occasionale dei propri familiari, che effettuano prestazioni di carattere meramente residuale e saltuario a esclusivo titolo di aiuto, ma che costituiscono un grande apporto operativo nella conduzione dell'azienda.

Si tratta di prestazioni rese da familiari che sono già titolari di un altro rapporto di lavoro o pensionati o studenti o, comunque, soggetti che non svolgono tale attività in modo prevalente e continuativo, e che sono espletate in virtù di una obbligazione di natura prettamente «morale», basata sulla cosiddetta affectionis vel benevolentiae causa, ovvero sul legame solidaristico e affettivo proprio del contesto familiare, che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e di affinità, e che non prevede la corresponsione di alcun compenso.

Questa situazione dovrebbe comportare in modo oggettivo e univoco il mancato assoggettamento delle fattispecie in questione all'assolvimento degli obblighi nei confronti dell'istituto previdenziale competente, salvo, ovviamente, l'obbligo di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsto dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. E in tal senso il

legislatore è già intervenuto sia per gli imprenditori artigiani, con l'articolo 21, comma 6-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sia per gli imprenditori agricoli, con l'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Per quanto riguarda, invece, il settore del commercio, gli imprenditori operanti nel settore della panificazione, ad esso riconducibili, si trovano in costante difficoltà per l'assenza di una normativa specifica, fatto che li costringe ad avvalersi - ex post e a fronte degli intervenuti e diffusissimi accertamenti ispettivi – dei principi di cui alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2013, protocollo 37/ 0010478/MA007.A001, che fa riferimento indiretto all'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che impone l'obbligo dell'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale ai soli titolari o gestori in proprio di imprese, ma con tutti i limiti conseguenti alla mancanza di un'esplicita e specifica previsione legislativa regolante tale tipologia di imprese.

Da ciò discende la necessità del presente disegno di legge, volta a regolamentare anche, specificamente, per gli imprenditori operanti nel settore della panificazione la fattispecie costituita dalla possibilità di utilizzare la collaborazione occasionale di coniuge, parenti e affini in deroga alla normativa previdenziale vigente.

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Gli imprenditori operanti nel settore della panificazione, in forma individuale o societaria, possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4, di collaborazioni occasionali di parenti e affini entro il terzo grado che siano titolari di altro rapporto di lavoro, pensionati o studenti, o che comunque non svolgano tale attività in modo prevalente o continuativo.
- 2. Ai fini della presente legge, costituiscono collaborazioni occasionali quelle svolte dai soggetti di cui al comma 1 per un periodo complessivo non superiore a 720 ore, frazionate, nel corso dell'anno solare, a titolo di aiuto e obbligazione morale e senza corresponsione di compensi.
- 3. Le collaborazioni di cui alla presente legge non integrano un rapporto di lavoro autonomo o subordinato e non sono assoggettate alla normativa previdenziale vigente, salvo l'obbligo di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- 4. In caso di contenzioso, la prova della mancanza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è posta a carico dei soggetti pubblici che esercitano l'attività ispettiva o di controllo e deve essere fornita tramite l'acquisizione di elementi univoci di natura documentale e testimoniale.